



Comune di Valle Salimbene

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE CODICE ENTE – 11306/PROV. DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.12 DEL 07/07/2015

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2015

L'anno **duemilaquindici** addì **sette** del mese di **luglio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Gatti Comini Velea Daniela Maria - Presidente	Sì
2. Perotti Silvia - Consigliere	Sì
3. Fichera Gaetano - Consigliere	Sì
4. Del Corno Stefano - Consigliere	Sì
5. Corona Nicola - Consigliere	Sì
6. Mangini Daniela - Consigliere	No
7. Moroni Gianluca - Consigliere	Sì
8. Mantovani Luigi Enrico - Consigliere	Sì
9. Moscheni Roberto - Consigliere	Sì
10. Zavoli Valeria - Consigliere	Sì
11. Molinari Eugenio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Umberto Fazia Mercadante** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Gatti Comini Velea Daniela Maria** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13, comma 1, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso [D.Lgs. 23/2011](#) che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del [D.L. 6 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

VISTO l'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

Considerato che l'art. 1 comma 444, della legge n. 228/2012 (legge di Stabilità 2013) stabilisce che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 , comma 169 della legge 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro i termini fissati per l'adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), che stabilisce che i comuni possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), come modificato dal comma 1 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, il quale dispone che i comuni, a partire dall'anno 2015, possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), dal 2014, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal [decreto](#) del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a

concorrenza del suo ammontare, € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 380 della Legge 228/2012 ha modificato la diversa attribuzione del gettito IMU tra Stato e Comune, prevedendo l'attribuzione dell'intero gettito ad aliquota base sugli immobili accatastati nelle categorie catastali D allo Stato ed attribuendo il restante gettito al Comune;
ritenuto:

1. di determinare le aliquote per l'anno 2015, tenendo conto degli equilibri di bilancio ;
2. di non avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 lasciando invariate le detrazioni stabilite dal medesimo decreto;

VISTO il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.L.gs.18.08.2000 n. 267;

CON VOTI 7 favorevoli

3 contrari (consiglieri di minoranza Moscheni Roberto, Zavoli Valeria, Molinari Eugenio)

D E L I B E R A

- 1) di stabilire , fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge le aliquote dell'imposta Municipale propria per l'anno 2015, nelle misure esposte della seguente tabella:

OGGETTO	
Aliquota di base	0,86 (zerovirgolaottantasei) per cento
Aliquota abitazione principale (A1, A/8, A/9) e relativa pertinenza	0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento

- In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3 L. 147/2013;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Tale agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Nell'ipotesi di usufruire della predetta agevolazione è necessario presentare apposita richiesta supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata;

- di lasciare invariate le detrazioni stabilite nella Legge n. 214/2011 di conversione del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011 lasciando invariate le detrazioni stabilite dal medesimo decreto;
- di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi del comma 1, articolo 147 bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267

Valle Salimbene, lì 07/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Viola Stefano

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Gatti Comini Velea Daniela Maria

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 91 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/07/2015 al 24/07/2015 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Valle Salimbene, li 09/07/2015

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
divenuta esecutiva in data _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

Valle Salimbene, li 09/07/2015

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott. Umberto Fazia Mercadante